



CITTA' DI LEGNAGO

AMBIENTE - ESPROPRI

Via XX Settembre 29 - 37045 Legnago (Verona)

Reg. Ord. n.109 del 22/04/2024

Protocollo apposto
in modalità informatica

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: **AUTORIZZAZIONE ALLA RIACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 30 APRILE 2024.**

IL SINDACO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 che prevede all'art. 5 la facoltà dei Sindaci di ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 74/2013 e considerato che il territorio del Comune di Legnago è compreso nella zona climatica "E" e che, conseguentemente, nel territorio comunale l'esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici, è consentito dal 15 ottobre fino al 15 aprile nella misura massima di ore 14 (quattordici) giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23;

Preso atto che l'art. 5 del sopracitato D.P.R. 74/2013 consente l'attivazione degli impianti al di fuori del periodo suddetto, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime nel caso di situazione climatiche avverse;

Rilevato che nei prossimi giorni la nostra regione sarà interessata da condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature minime sotto la media del periodo, con valori localmente molto bassi;

Ritenuto necessario garantire un adeguato livello di comfort relativamente al riscaldamento dei luoghi di residenza e lavoro, soprattutto per le persone più fragili, considerando la situazione

climatica prevista;

Ravvisata la necessità di provvedere tempestivamente ad informare i destinatari della presente circa l'utilizzo ridotto degli impianti di riscaldamento;

Vista la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 ed il citato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

A U T O R I Z Z A

la riaccensione ed il funzionamento degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale di Legnago con effetto **dalla data odierna e fino al 30 aprile 2024**, per 7 ore giornaliere, nelle seguenti misure massime già stabilite con precedente ordinanza sindacale n. 261 del 28 settembre 2023 e precisamente:

- a massimi di 19°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

E.1 - residenza e assimilabili;

E.2 - uffici e assimilabili;

E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;

E.5 - attività commerciali e assimilabili

E.6 - attività sportive;

- a massimi 17° C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 -attività industriali ed artigianali e assimilabili;

AVVISA

che chiunque violi tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a Euro 516,46 e non superiore a Euro 2.582,28, così come previsto dall'art. 34 della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

DEMANDA

All'Ufficio Messi Comunali, l'incarico di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line, nonchè nei consueti modi di diffusione, esponendola in luoghi di visibilità pubblica, al fine di darne la massima divulgazione;

All'Ufficio Stampa di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione sul sito internet del Comune e sui profili sociali;

di inviare copia della presente Ordinanza al Servizio Intercomunale di Polizia Locale Basso Adige;

RENDE NOTO

che il responsabile dell'istruttoria è l'Ing. Ottavia Sammartino e che l'ufficio competente del procedimento, presso il quale

potranno essere visionati tutti gli atti relativi al procedimento, è l'Ufficio Ambiente - Ufficio Tecnico, LL.PP. Urbanistica e Ambiente, Via XX Settembre, 29 Legnago (VR);

A norma dell'art. 3, c. 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Venezia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.

Legnago, li 22/04/2024

IL SINDACO
F.to Graziano Lorenzetti